

COMUNE DI PERDIFUMO

(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del provvedimento che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del Comune.

Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione.

Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- d) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- e) Imposta comunale sugli immobili.

Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.

Per quanto concerne gli altri tributi, quali l'Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 24 del D.Lgs. 28/02/1983, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/1983, n. 131 e successive modificazioni e il canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di cui alla legge 10/05/1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina generale di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V del presente regolamento.



TITOLO II

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole, ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni ed enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6
Cause di non punibilità

Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.

Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indecisione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria e che è addebitabile esclusivamente a terzi.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7
Concorso di persone

Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali è valido per tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coresponsabili solidali.

Art. 8
Concorso di violazioni

Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è punito con una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di un quarto.

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2 quella più grave aumentata di un quinto.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi crariali ed ai tributi di cui ai commi 1 e 2.

Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

Nei casi previsti dal presente articolo, la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'importo da contestare e/o irrogare.

chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto a una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1 quella più grave aumentata di un quinto.

Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata della metà.

La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10

Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

La violazione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile dell'imposta, ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal Funzionario Responsabile.

Spetta sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

Criteri di determinazione della sanzione

Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- del 10% se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.

- del 20% se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.

del 30% se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento di sanzione a seguito di definizione agevolata, oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento dell'accertamento con adesione.

Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione è ridotto alla metà del minimo della sanzione stessa.

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto, ovvero compiuto gli atti illegittimi.

Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave nel caso di irrogazione di sanzioni diverse. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata.

E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione dell'amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione nel Comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteria di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. È fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore del ramo d'azienda.

L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data dei dati dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente al successivo Art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro la constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

Obblighi del Funzionario Responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

Su richiesta del cessionario, presentata al Comune direttamente o tramite raccomandata con ritorno, il Funzionario Responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di con corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'in contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato previsto dal comma 2.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, sul obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'ar codice civile.

Nei casi di scissione, anche parziale di società o di enti, ciascuna società o ente è obbligato al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale produce effetto.

Art. 16
Ravvedimento

Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accertamenti, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione.

Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti.

In tali ipotesi il Funzionario Responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Le singole leggi ed atti aventi forza di legge potranno stabilire ulteriori circostanze che importino l'attenzione della sanzione ad integrazione di quanto sopraindicato.

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.
LA TUTELA CAUTELARE.
LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art. 17

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione; l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente; ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Il Funzionario Responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.

L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

- a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
- b) produzione delle deduzioni difensive;

e) impugnazione alla Commissione Tributaria Provinciale dell'atto di contestazione che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il Funzionario Responsabile del tributo, al termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19

Decadenza e prescrizione

Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20

Riscossione della sanzione

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21

Ipoteca e sequestro conservativo

Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il Comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il Funzionario Responsabile del tributo può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione.

Nella stessa istanza o in altra separata può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Le istanze di cui sopra devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso in cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 22

Rateazione della sanzione

Funzionario Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

1) per le sanzioni di importo fino a £.2.000.000 può essere disposta una rateazione fino a 4 rate mensili;

2) oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 10 rate mensili.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateale e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 23

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della Commissione Tributaria o di altro organo giurisdizionale.

In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla Commissione Tributaria Provinciale che può anche disporre la sospensione.

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

Entità delle sanzioni

In caso di violazioni inerenti la:

- a) omessa presentazione della dichiarazione,
- b) presentazione di dichiarazione infedele,
- c) presenza di errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad eccedenti non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto (c.d. errori formali)

si applicano le sottoindicate sanzioni:

- a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di £ 100.000;
- b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) £ 100.000

Art. 25

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs 471/97).

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 26

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.Lgs n. 471/97).

Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Art. 27
Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- a) al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- b) al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 28
Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo I° del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 25, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 29
Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E/O C.O.S.A.P.

Art. 32
Entità delle sanzioni

In caso di violazioni inerenti la:

- a) omessa presentazione della dichiarazione,
- b) presentazione di dichiarazione infedele,
- c) presenza di errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad eccedenti non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)

si applicano le sottoindicate sanzioni:

- a) 100% della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000;
- b) 50% della maggiore tassa;
- c) £ 100.000

Art. 31

Sanzioni per omesso pagamento della tassa

Per l'omesso pagamento della tassa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs n. 471/97).

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma ad ufficio diverso del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 32

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.Lgs n. 471/97).

Se i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Se i documenti utilizzati per il versamento della tassa non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Art. 33

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 34

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo II° del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 31, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

Art. 35

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 36
Entità delle sanzioni

In caso di violazioni inerenti la:

- a) omessa presentazione della denuncia originaria di variazione,
 - b) presentazione di denuncia originaria di variazione infedele,
 - c) presenza di errori od omissioni nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa (c.d. errori formali);
 - d) mancata esibizione e trasmissione di atti o documenti o l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- si applicano le sottoindicate sanzioni:

- a) 100% della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000;
- b) 50% della maggiore tassa;
- c) £ 100.000;
- d) £ 500.000.

Art. 37
Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

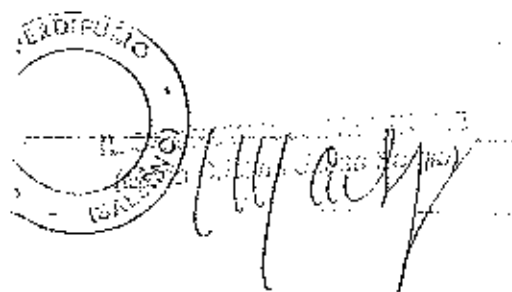
Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 38

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



Art. 39
Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel presente capo III° del presente regolamento, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 36, lettere c) e d), sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 40
Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardo iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

Art. 41
Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 42
Entità delle sanzioni

In caso di violazioni inerenti la:

- a) omessa presentazione della denuncia,
 - b) presentazione di denuncia infedele,
 - c) presenza di errori od omissioni nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)
 - d) mancata esibizione e trasmissione di atti o documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- si applicano le sottoindicate sanzioni:
- a) 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 200.000;
 - b) 50% della maggiore imposta dovuta;
 - c) £ 100.000;
 - d) £ 500.000.

Art. 43

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento di ogni imposto non versato (art. 13 D.Lgs 471/97):

la sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma ad ufficio diverso del Comune o ad un concessionario diverso da quello competente.

Art. 44

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione di £ 200.000.

Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Art. 45

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo,
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 46

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 47

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo IV° del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste agli artt. 42, lettere c) e d), e 43, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.



Art. 48

Interessi moratori

Le sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 49

Entità delle sanzioni

In caso di violazioni inerenti la:

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia,
- b) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele,
- c) presenza di errori od omissioni nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)
- d) mancata esibizione e trasmissione di atti o documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

si applicano le sottoindicate sanzioni:

- a) 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 100.000;
- b) 50% della maggiore imposta dovuta;
- c) £ 100.000;
- d) £ 500.000.

Art. 50

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs 471/97).

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 51

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.Lgs n. 471/97).

Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

Art. 52

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 53

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 54

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo V° del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'articolo 49, lettere c) e d), e 50 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 55

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO VI
SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 56

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £ 200.000.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.

CAPO VII
**SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA
RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO
DELLE ACQUE**

Art. 57

Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento,
la depurazione e lo scarico delle acque

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% del medesimo (art. 13 D.Lgs. n. 472/97).

Art. 58

Sanzione accessoria

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO V
LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 59

Norme applicabili ai procedimenti in corso

Al procedimenti in corso alla data del 1 Gennaio 1999, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 60

Definizione agevolata dei procedimenti in corso

I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa.

E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 61

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 1999
e sanzionate successivamente a tale data

Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° gennaio 1999, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il Funzionario Responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

Al provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 62

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti
commesse prima del 1° gennaio 1999 e sanzionate successivamente a tale data

Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti, se commesse entro il 31 dicembre 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 63

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/1999.

COMUNE DI ...
SEGRETERIA ...
Maria Cristina ...
[Firma]

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del n.
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 22/02/1993 al 06/08/1993 per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi con-
sueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il

Data



Il Segretario Comunale

REGIONE CAMPANIA
Sezione Provinciale CO.RE.CO.
SALERNO

Prot. 2701 Seduta del 10-6-88
Verbale hh Dec. hh

Si comunica

che in ordine alla presente delibera la Sezione ha
adottato la seguente decisione:

N.O. in ordine alla delibera di G.M./C.C.

N. 8 del 25-3-88

così come integrata e/o modificata con

con note
1812 del Sindaco
del 3-6-88

Il SEGRETARIO
Salerno (Dott. Michele Angelo Buldo)



P. J. L.